



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Il Presidente

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA
P.zza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
PEC: presidente@cert.provincia.bt.it

MINISTERO della TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale per l'economia circolare
eci@pec.minambiente.it

Oggetto: : 3-septies D.Lgs 152/2006 - Interpello in materia ambientale in merito al DM 188/2020 e attività di recupero R12, all. C, parte IV, D.lgs. 152/20006

Spett.le Direzione Generale per l'Economia Circolare,

visto l'art. 3 septies del D.Lgs 152/2006 che introduce la possibilità di inviare a codesto Ministero della Transizione Ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, si intende porre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa di cui all'oggetto e che trae origine da fattispecie istruttorie di competenza di questa Provincia.

A tal fine, si allega alla presente, il quesito predisposto dall'AREA VI "Ambiente Ecologia e Rifiuti", competente per le materie ambientali.

In attesa di riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti

Il Presidente
Avv. Bernardo Lodispoto



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
AREA VI – Servizio Rifiuti e Bonifiche

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA
Area VI c/o P.zza Plebiscito, n. 34 – 76121 BARLETTA
PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

**Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies D.Lgs 152/2006,
in merito al DM 188/2020 e attività di recupero R12, all. C, parte IV, D.lgs. 152/2006**

Una Società, dotata sia di un Sistema Certificazione di Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e sia di un Sistema di Certificazione Ambientale in base alla norma UNI EN ISO 14001:2015, ha inteso proporre alla Provincia regolare istanza di rinnovo e modifica dell'autorizzazione alle attività di stoccaggio e recupero di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non pericolosi mediante l'attività di smaltimento di deposito preliminare D15 e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva R13 e nell'attività di recupero R12, quest'ultima intesa sia come scambio dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 sia come vera e propria attività di recupero.

A supporto di quest'ultimo aspetto, la Società ha relazionato come di seguito riportato.

<< [...] R12 intesa sia come scambio dei Rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 sia come vera e propria attività di recupero, atteso che sarebbe ormai consolidato che le nozioni di recupero e di smaltimento hanno subito modifiche di rilievo per effetto del IV correttivo (DLvo 205/10), che anzitutto ha chiarito (letteralmente) la non esaustività degli elenchi delle operazioni contenuti negli Allegati B e C alla Parte IV.

Il confronto tra le varie formulazioni della nozione contenuta nel Testo Unico Ambientale rivela infatti come il nostro Legislatore, nel tempo, non solo abbia privilegiato lo svolgimento di tale attività di gestione rifiuti rispetto allo smaltimento, ma abbia anche (lodevolmente) preso l'iniziativa di svincolarla da forme prefissate di attività che rischiavano di non essere più adeguate all'evoluzione impiantistica ed ai nuovi metodi per la rivalorizzazione dei rifiuti.

Così, se nella prima versione del D.Lgs. n. 152/2006 il recupero era definito come: *“Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto”*, il correttivo del 2008 (D. L.vo n. 4/2008) ne aveva proposto la sintetica nozione: *“Le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto”* mentre, da ultimo, il quarto correttivo (D. L.vo n. 205/2010) ha riformulato la nozione, oggi vigente, in: *“Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”* (art.183, lett. t).

Viene quindi chiaramente privilegiato il risultato finale, ovvero la funzione utile dell'operazione, piuttosto che le modalità di esecuzione della stessa, del resto, l'art. 184 ter comma 2, prevede che: *"l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate al comma 1 (che sono quelle per definire l'EOW)"*.

Da ciò si desume che la disciplina sul recupero costituisce un genus ampio, che si caratterizza per lo scopo che persegue (la funzione utile), viene individuato da una pluralità di operazioni elencate però in modo non tassativo né esaustivo.

Nella sentenza del 15 aprile 2014 n. 16423, la Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto: *"Perché dunque un rifiuto cessi di essere tale è necessario che sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo [...]. Le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (cd "end of waste"); 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto; 3) nel fatto che l'operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni."* Prosegue puntualizzando un aspetto non secondario: *"Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero."*

Naturalmente l'attività di recupero deve essere posta in essere da soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i giudici della S.C. concludono sostenendo che: *"E' vero che l'art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006, estende l'operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di un'operazione di "recupero" che, in quanto tale, è comunque necessario venga effettuata da soggetto autorizzato."* - Chiaro è il riferimento all'operazione di recupero R12 >>.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, atteso che il DM 188/2020 non esplicita né indica le specifiche operazioni di recupero, di cui all'allegato C, d.lgs. 152/2006 s.m.i., cui riferirsi, si chiede al Ministero della Transizione Ecologica di voler indicare quale sia la corretta interpretazione della normativa di EoW ex DM 188/2020 rispetto all'individuazione dell'attività di recupero R12 quale attività da poter autorizzare a tal fine, ovvero di voler chiarire se l'attività di recupero R12 possa direttamente consentire quanto all'art. 184-ter, d.lgs. 152/2006 s.m.i.

IDT
Ing. Stefano Di Bitonto



Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Giulia Lacasella

